

Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198  
**"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della  
legge  
28 novembre 2005, n. 246"**  
pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 133

.....

Art. 53.  
*Principi in materia di beneficiari delle azioni positive*  
(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 2, comma 1)

1. I principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile si rivolgono ai seguenti soggetti:

*a) le società cooperative e le società di persone*, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, *le società di capitali* le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché *le imprese individuali* gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

*b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al settanta per cento a donne.*